

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Domenico Bonaretti - Presidente
dr. Maria Iole Fontanella - Consigliere
dr. Caterina Apostoliti - Consigliere rel

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. OMISSIS promossa in grado d'appello da

SOCIETÀ E FIDEIUSSORI

APPELLANTI

CONTRO

MANDATARIA DI BANCA

APPELLATA

E

CESSIONARIA DI BANCA

INTERVENIENTE VOLONTARIA

avente ad oggetto: Fideiussione - Polizza fideiussoria

sulle seguenti conclusioni.

Per le parti appellanti

“Codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano:

- si compiaccia, previa ogni meglio ritenuta pronuncia ivi compresa – occorrendo – la rimessione in istruttoria della causa e/o il differimento dell'udienza del 06 maggio 2020, provvedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 cod. proc. civ., in considerazione dell'eccepta violazione dell'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n 287/1990 (c.d. 'Legge antitrust'), fissando i termini per il deposito di memorie sul tema dell'eccepta nullità dei rapporti fideiussori dedotti in giudizio come da verbale di udienza del 03 luglio 2019;

- si compiaccia, in accoglimento di quanto dedotto al paragrafo n. 3 dell'atto di appello del 11 febbraio 2019, provvedere rimettendo in istruttoria la presente causa ai fini di individuare l'effettivo saggio di interesse e/o comunque le somme di denaro illegittimamente computati ed addebitati da BANCA a SOCIETÀ sulla base della documentazione versata in atti (da n. 5 a n. 20) dagli opposenti nel corso del primo grado di giudizio; nonché precisano le conclusioni nella seguente formulazione

Conclusioni

'Piaccia alla Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza, domanda, pretesa, eccezione e contestazione respinta e disattesa, ritenuta la propria competenza, previa, occorrendo, l'attività istruttoria in accoglimento delle istanze degli attori in opposizione nel primo grado di giudizio dedotte in atti e da aversi qui reiterate, con contestuale revoca e/o modifica dei provvedimenti tutti resi all'esito dell'udienza del 17 giugno 2014 nel corso di

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

detto giudizio di primo grado, attività istruttoria consistente nell'espletamento di consulenza tecnica d'Ufficio funzionale all'individuazione dell'effettivo saggio di interesse e/o comunque le somme di denaro illegittimamente computati ed addebitati da BANCA a SOCIETÀ sulla base della documentazione versata in atti dagli appellanti e/o sulla base dell'ulteriore documentazione versata in atti relativa a detti rapporti, in integrale riforma della sentenza n. 22/2019, pubblicata il 04 gennaio 2019 pronunciata dal Tribunale Ordinario di Milano – Sezione Sesta Civile in persona del Magistrato Dott. Antonio S. Stefani a definizione del giudizio iscritto al n. OMISSIS R.G., previa concessione dei termini ex art. 101 cod. proc. civ., con ogni conseguente e connessa statuizione, in considerazione dell'eccepita nullità dei rapporti fideiussori dedotti in giudizio in quanto collidenti con quanto disposto dall'art. 2, comma 2, lett. a), della L. n. 287/1990 (c.d. 'Legge antitrust'),

- in via preliminare e/o pregiudiziale dichiarare illegittimo e/o nullo per difetto di procura ex art. 182 cod. proc. civ. e/o ai sensi delle ulteriori norme meglio ravvisate il ricorso ex art. 633 e seguenti cod. proc. civ. del 31 ottobre 2013, nonché la comparsa di costituzione del 16 giugno 2014 nel giudizio iscritto al n. OMISSIS R.G. del Tribunale di Milano, formulati nell'interesse della Banca, con ogni conseguente statuizione e, in particolare, con dichiarazione di illegittimità e/o nullità e/o con annullamento e, comunque, destituzione di ogni giuridica efficacia del decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale Civile di Milano e/o della ridetta comparsa di costituzione del 16 giugno 2014 nel giudizio iscritto al n. OMISSIS R.G. del Tribunale di Milano;

- in via principale e nel merito accertare e dichiarare, previa ogni meglio ritenuta pronuncia, la nullità e/o inefficacia e/o comunque insussistenza anche ai sensi degli artt. 1956 e/o 1957 cod. civ., ovvero delle ulteriori norme meglio ravvisate, di valida obbligazione fideiussoria in capo a SOCIETÀ, nonché in capo ai FIDEIUSSORI, nei confronti della BANCA, con riferimento ai rapporti tutti dedotti negli atti di causa, per le motivazioni in essi atti meglio specificate e/o altrimenti ravvisate;

- in via subordinata e riconvenzionale accertare e dichiarare, previa ogni meglio ritenuta pronuncia, la compensazione tra il debito dedotto nel decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale Civile di Milano della SOCIETÀ in liquidazione, nei confronti della Banca, con il debito della medesima Banca nei confronti della SOCIETÀ, per l'importo di almeno € 66.150,16, ovvero del differente importo, anche superiore, eventualmente individuato nel corso del giudizio, per le causali in atti specificate.

In ogni caso revocare e/o annullare e/o dichiarare illegittimo e/o nullo e, comunque, destituire di ogni giuridica efficacia il decreto ingiuntivo n. OMISSIS del Tribunale Civile di Milano, nonché, anche occorrendo all'esito dell'attività istruttoria meglio ritenuta in accoglimento delle istanze tutte dedotte dagli attori in opposizione nel corso del primo grado di giudizio e qui reiterate, respingere e rigettare integralmente ogni avversaria domanda, istanza, pretesa e conclusione in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata, mandando conseguentemente assolti SOCIETÀ e FIDEIUSSORI, da ogni e qualsivoglia pretesa dedotta nell'interesse della Banca e/o dell'intervenuta CESSIONARIA.

Per quanto occorrer possa ed ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 della Legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai fini della determinazione dell'importo del Contributo Unificato per spese di Giustizia, si dichiara che il valore della presente controversia è pari a € 90.511,82.

Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio previa, occorrendo, riforma della sentenza n. 22/2019 del Tribunale di Milano anche con riferimento alle statuizioni ivi dedotte sulle spese di lite”.

Per BANCA

“In via preliminare:

- Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di BANCA e, per essa, di MANDATARIA per l'avvenuta cessione del rapporto a CESSIONARIA e, per l'effetto, estromettere BANCA e MANDATARIA dal presente giudizio e/o in ogni caso mandarla assolta da qualunque addebito, per tutti i motivi esposti;

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

- *Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis e 348ter c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;*

Nel merito, in via principale:

- *Respingersi, per tutti i motivi indicati in atti, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 22/2019 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Dott. Antonio S. Stefani 04/01/2019, pubblicata in pari data e notificata in data 15/01/2019 e, per l'effetto, confermare la stessa, per tutte le ragioni dedotte.*

- *Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.*

PER L'INTERVENIENTE CESSIONARIA

“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'appello adita, ogni altra e diversa domanda ed eccezione disattesa:

- *in via preliminare, dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato nel presente giudizio, disponendo l'estromissione del cedente Banca;*

- *nel merito: accogliere le conclusioni formulate dalla Banca, qui integralmente trascritte e fatte proprie:*

-*Accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di BANCA e, per essa, di MANDATARIA per l'avvenuta cessione del rapporto a CESSIONARIA e, per l'effetto, estromettere BANCA e, per essa, MANDATARIA dal presente giudizio e/o in ogni caso mandarla assolta da qualunque addebito, per tutti i motivi esposti;*

- *Accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello ex artt. 342 e 348bis e 348ter c.p.c. per tutti i motivi specificati in narrativa;*

Nel merito, in via principale:

- *Respingersi, per tutti i motivi indicati, l'odierno appello promosso avverso la Sentenza n. 22/2019 emessa dal Tribunale di Milano in composizione monocratica nella persona del Dott. Antonio S. Stefani 04/01/2019, pubblicata in pari data e notificata in data 15/01/2019*

- *in ogni caso, rigettare integralmente l'appello proposto da SOCIETÀ e FIDEIUSSORI avverso la sentenza n.22/2019 dello 04/01/2019 del Tribunale di Milano - Sezione VI Civile - siccome infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte l'impugnata sentenza;*

- *in subordine, come da conclusioni rassegnate in primo grado, accertare e dichiarare che la BANCA è creditrice nei confronti della SOCIETÀ, oggi fallita, in persona del socio accomandatario e liquidatore, nonché dei garanti della società e della garante società, sino agli importi da questi garantiti, della somma complessiva di Euro 90.511,82, oltre interessi al tasso legale a far data dal 31/10/2012, oltre spese e competenze del procedimento monitorio e successive occorrente, o della diversa somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia.*

- *in via istruttoria, ci si oppone all'ammissione della CTU per i motivi in atti esposti. Con la rifusione delle spese e del compenso professionale di lite”.*

A- Il giudizio di primo grado

Gli odierni appellanti, nella loro qualità di fideiussori, hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto dall'istituto di credito per la somma di euro 90.511,82, oltre interessi legali dal 31/10/2012, quale saldo dovuto dalla SOCIETÀ garantita, soggetto con la quale la banca aveva concluso un contratto di apertura di credito in conto corrente per euro 100.000,00 in data 4/9/2012, estinto in data 20/9/2013 per passaggio a sofferenza.

L'istituto di credito si è costituito per contrastare le avverse eccezioni e per chiedere la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

In esito il Tribunale, senza esperimento di attività istruttoria, ha pronunciato la sentenza qui gravata d'appello, rigettando l'opposizione e condannando gli opposenti alla refusione delle spese di lite.

In particolare, sulle eccezioni e difese spiegate dagli opposenti, il Tribunale così ha testualmente argomentato:

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

quanto all'eccezione di carenza di procura in capo al difensore di parte opposta *“il ricorso è stato depositato telematicamente e la procura alle liti rilasciata dal presidente della banca è presente negli allegati telematici, a norma dell'art. 83, terzo comma, terzo periodo, c.p.c. e dell'art. 18, d.m. 44/2011”*;

quanto all'eccezione di decadenza della fideiussione ai sensi dell'art. 1957 c.c., *“le fideiussioni azionate (v. docc. 2-6 del fascicolo monitorio) prevedono espressamente all'art. 6 la deroga all'applicabilità dell'art. 1957 c.c.”*;

quanto al tardivo deposito del fascicolo del procedimento monitorio *“il fascicolo monitorio appartiene al fascicolo di ufficio già dal momento del suo originario deposito con il ricorso introduttivo. Nel caso di specie, poi, trattandosi di fascicolo telematico, esso si deve ritenere sempre rimasto a disposizione del giudice e delle parti e il deposito cartaceo ha rappresentato solo una forma di deposito di cortesia”*;

quanto all'invocata liberazione dei fideiussori ai sensi dell'art. 1956 c.c., non essendo stato ravvisato *“alcun peggioramento delle condizioni economiche della società, mentre nulla è stato dedotto in ordine alle sue condizioni patrimoniali”*;

quanto alla dedotta applicazione degli interessi in misura usuraria, ha evidenziato come, sulla scorta della stessa relazione di parte, alcun superamento del tasso soglia fosse evincibile in atti, se non computando l'onere della CMS insieme agli interessi (con modalità non conforme alle rilevazioni ufficiali) ed inoltre *“l'ingiunzione non ha avuto ad oggetto il saldo del conto base n. 1267186, ma solo l'importo di singole fatture anticipate e non rimborsate (v. estratto conto, doc. 8 fasc. mon.). Ai fini della invocata compensazione, parte attrice avrebbe quindi dovuto allegare e dimostrare di aver effettivamente pagato il saldo debitore del conto ordinario, comprensivo degli interessi usurari, ma ciò non è stato nemmeno allegato”*.

Sulla scorta delle sopra riportate argomentazioni il Tribunale ha, quindi, pronunciato il rigetto dell'opposizione.

B- I motivi di appello e le difese delle altre parti

Avverso la sopra riportata decisione hanno interposto appello i fideiussori soccombenti, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni già esposte in primo grado e deducendo i seguenti profili di doglianza:

B1- In via preliminare e/o pregiudiziale: difetto di rappresentanza della Banca ex artt.166 e 182 cod. proc. civ.

Sostiene parte appellante che l'impugnata sentenza non abbia fornito piena e motivata risposta alle eccezioni preliminari formulate in primo grado ed inerenti al fatto che: *“la procura alla lite asseritamente rilasciata da BANCA ai fini dell'introduzione del ricorso per decreto ingiuntivo non è stata notificata agli ingiunti unitamente al ricorso medesimo; BANCA si è (asseritamente) costituita nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in forza della medesima procura funzionale alla pregressa fase monitoria pur non depositando agli atti del giudizio ordinario di opposizione a decreto ingiuntivo detta procura nei termini a ciò preposti; BANCA ha provveduto al deposito della procura alla lite (funzionale sia all'introduzione del ricorso per decreto ingiuntivo, sia alla costituzione della successiva fase di opposizione) solo successivamente allo spirare dei termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. e, dunque, tardivamente anche con riferimento a detti termini”* (testuale appello pag. 9).

Si duole, quindi, parte appellante del fatto che *“nessuna deduzione/motivazione è stata espressa dal Giudice di prime cure in ordine alla necessaria notifica di detta procura unitamente al ricorso per ingiunzione; parimenti nessuna deduzione/motivazione sul fatto che all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione BANCA non abbia allegato l'originale di detta procura, né abbia prospettato di farlo”* (testuale appello ibidem).

B2 - Sull'intervenuta prescrizione e/o decadenza ex art. 1957 cod. civ. delle medesime garanzie fideiussorie concordate tra BANCA e SOCIETÀ e FIDEIUSSORI

Ritenendo che la disposizione di cui all'art. 1957 c.c. presenti carattere di norma inderogabile e pacifico essendo la circostanza che l'iniziativa giudiziaria della creditrice sia stata avviata

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

nei confronti della debitrice principale oltre lo spirare del termine semestrale, parte appellante invoca l'accoglimento della propria eccezione di estinzione della pretesa.

B3 - Sull'estinzione dell'efficacia delle garanzie fideiussorie concordate tra BANCA e SOCIETÀ e FIDEIUSSORI ai sensi dell'art. 1956 cod. civ.

Si duole parte appellante che il Tribunale abbia ritenuto non provato il deterioramento delle condizioni economiche della società garantita, ed abbia, quindi, rigettato l'eccezione di estinzione della garanzia ai sensi dell'art. 1956 c.c., considerando – quale periodo di riferimento – quello dell'agosto 2012, laddove, invece, “l'ultima in ordine temporale delle fideiussioni rilasciate dagli odierni appellanti, quella del 29 agosto 2011, è stata sottoscritta in epoca in cui società non riportava alcun ‘segnale’ di dissesto economico o di insolvenza.

Tutt'altra situazione quella che si rileva nel 2012 ed a cui fa riferimento il Tribunale di Milano, in tale epoca infatti dovevano ravvisarsi senz'altro evidenti segnali di deterioramento delle condizioni di SOCIETÀ e, in ragione di tali segnali, BANCA avrebbe dovuto, innanzitutto, astenersi dal concedere ulteriore credito alla predetta Società e, soprattutto, avrebbe dovuto comunicare (ed invece ciò non è avvenuto) ai fideiussori tali sopravvenute condizioni e segnali di criticità” (testuale appello pag. 16). B4- Sulla compensazione tra il postulato debito di SOCIETÀ nei confronti di BANCA oggetto del decreto ingiuntivo del Tribunale di Civile di Milano n. OMISSIS e le somme di denaro dalla medesima BANCA dovute a SOCIETÀ in conseguenza dell'illegittima applicazione di saggi di interesse.

Si dolgono gli appellanti che il Tribunale non abbia valorizzato gli importi versati oltre il dovuto dalla debitrice principale, stante la sussistenza di interessi applicati in misura usuraia, poiché “la commissione di massimo scoperto assume carattere di corrispettivo dell'obbligo della banca di tenere a disposizione del cliente una certa somma per un certo lasso di tempo, indipendentemente dall'utilizzazione del credito, per cui la stessa deve essere computata solo ed unicamente nel caso in cui il cliente non abbia mai utilizzato l'apertura di credito. Viceversa, quando la banca applica tale commissione in caso di utilizzo dell'apertura di credito, la CSM risulta essere priva di una giustificazione causale, in quanto il corrispettivo della messa a disposizione del cliente di una certa somma è rappresentato dagli interessi corrispettivi applicati. Da ciò discende che la CSM applicata sull'utilizzato non è dovuta perché priva di causa. Già prima della L.2/2009, in ottemperanza al disposto di cui all'art. 1 della legge n. 108/96, la CMS avrebbe dovuto essere considerata un onere aggiuntivo ed essere calcolata come

tale nella determinazione del TEG, trattandosi di una forma di remunerazione della somma messa a disposizione che rientra pienamente nella previsione della L. 108/96, fonte primaria, come tale prevalente sulle circolari della Banca d'Italia” (testuale appello pag.18).

Da tale lettura e dalla ritenuta possibilità per i fideiussori di opporre al creditore le medesime eccezioni opponibili dal debitore principale, gli appellanti fanno discendere la necessità di riforma dell'appellata sentenza.

B5- Sull'omessa specifica contestazione da parte della Banca ex artt. 115 cod. proc. civ. delle eccezioni e contestazioni relative all'illegittima applicazione di saggi di interesse ai rapporti intercorsi tra la medesima Banca e società

Sostengono gli appellanti che “non risulta agli atti del primo grado di giudizio alcuna specifica contestazione in ordine all'illegittimo computo dei saggi di interessi da parte di BANCA come esposto dagli oppositori e ciò (a prescindere da ogni ulteriore valutazione circa tale ‘silenzio eloquente’ di controparte) si ritiene che già nel corso del primo grado di giudizio avrebbe dovuto implicare l'applicazione di quanto previsto all'art. 115 cod. proc. civ. in materia di fatti non specificatamente contestati dalla parte costituita” (testuale atto di appello pag. 21).

Da ciò deducono la carenza di motivazione della sentenza appellata, per non aver fatto positiva applicazione del principio di cui all'art. 115 c.p.c., invocato dalla difesa della parte opponente.

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

Reiterata, quindi, l'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio al fine di verificare la lamentata usurarietà del tasso di interesse applicato, la parte appellante ha insistito per l'integrale riforma dell'impugnata sentenza.

Si è costituita nel grado la parte appellata, dando preliminarmente atto del fatto che, in esito a cessione in blocco di crediti, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, "*CESSIONARIA è succeduta a titolo particolare nei rapporti giuridici attivi e passivi già di titolarità di OMISSIS prima e di BANCA poi, subentrando in ogni sua posizione e/o attività sostanziale e processuale*" (comparsa pag. 6).

Ha, poi, svolto le proprie difese, formulando preliminari eccezioni ex art. 348 bis e 342 c.p.c.; ha, inoltre, contestato nel merito la fondatezza dei motivi di appello sopra riportati.

In particolare, con riguardo al motivo sopra esposto sub B1, rileva che secondo "*le norme tecniche sul processo civile telematico, dapprima nel 2005 e poi quelle oggi vigenti, del d.m. 17/7/2008 su G.Uff. 2.8.2008, che regolano la trasmissione dei ricorsi ingiuntivi telematici ... la procura cartacea è copiata su file ed autenticata mediante firma digitale dal difensore ed unita al ricorso perché inviata nello stesso messaggio, cioè nello stesso file, crittografato con la firma digitale del difensore ai sensi dell'art. 42 delle citate norme tecniche*" (comparsa pag.11); contesta, quindi, sia l'eccezione di mancata notifica della procura unitamente al decreto sia l'eccezione di tardiva sua produzione in giudizio, sulla scorta della giurisprudenza di merito intervenuta *in subiecta materia*, nonché dei principi affermati nella sentenza della Corte di Cassazione Sezioni Unite, del 10.07.2015 n. 14475.

Quanto al motivo dedotto sub B2, rileva l'appellata che la deroga all'art. 1957 era stata espressamente e doppiamente sottoscritta dai fideiussori, mentre la lettura in tema di inderogabilità della norma non trova alcun consenso nella giurisprudenza più recente.

Sul motivo di cui al punto B3, parte appellata evidenzia che la sentenza di primo grado ha correttamente rigettato l'eccezione dei fideiussori, ritenendola destituita di fondamento probatorio sia quanto all'elemento oggettivo sia quanto a quello soggettivo e che tale carenza risulta permanere anche nella presente sede.

Eccepisce, poi, che "*al momento della concessione di tali aperture di credito non vi era alcuna evidenza riguardo a presunte possibili difficoltà economiche della società debitrice, la quale è stata dichiarata fallita solo il 17 gennaio 2014*" (comparsa pag.17). Quanto alle doglianze articolate ai punti B4 e B5, parte appellata rinvia ai criteri di computo delle commissioni di massimo scoperto come previsti espressamente in contratto e come applicati dalle istruzioni della Banca d'Italia ed evidenzia la correttezza della motivazione espressa dal Tribunale nel ritenere inattendibili i conteggi esposti nella consulenza tecnica di parte attrice/appellante, "*poiché il giudizio sull'usurarietà di un rapporto di credito si basa su di un raffronto tra il dato concreto (il TEG applicato al contratto oggetto di contesa) e il dato astratto (il TEGM rilevato con riferimento alla categoria di appartenenza del contratto in esame), ove il raffronto non fosse effettuato ricorrendo alla medesima metodologia di calcolo il risultato ne risulterebbe necessariamente falsato*" (comparsa pag. 26).

Si è, poi, costituita nel grado anche la CESSIONARIA di tutti i crediti della BANCA, per esporre analoghe confutazioni della fondatezza dei motivi di appello e per chiedere la conferma dell'appellata sentenza.

All'udienza del 06.05.2020 (previa dichiarazione di urgenza della trattazione, stante la risalezza temporale della controversia) i difensori delle parti hanno provveduto; con rituali note scritte, all'incombente della precisazione delle conclusioni (come in epigrafe riportate) e la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando il termine di giorni 45 per il deposito di comparse conclusionali e quello di legge per le repliche.

C- La valutazione della Corte

Preliminarmente, rileva la Corte che infondata è l'eccepita inammissibilità ex art. 342 c.p.c. (sollevata da parte appellata BANCA), dovendo la Corte dichiarare la piena ammissibilità dell'appello principale, essendo i motivi specifici.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

Invero, la novellazione dell'art. 342 c.p.c. non opera secondo la meccanica applicazione desiderata da parte appellata.

Si consideri che la «*parte del provvedimento che si intende appellare*» (art. 342, n. 1 c.p.c.) non può essere intesa formalisticamente in termini di "pagine e righe" del documento cartaceo, ma in senso sostanziale di ratio decidendi, così da distinguerla concretamente dagli eventuali *obiter dicta* della sentenza, rispetto ai quali l'impugnazione è inammissibile in quanto inconcludente; che la «*richiesta di ricostruzione del fatto*» (art. 342, n. 1 c.p.c.), da leggersi in correlazione con il novellato art. 345, co. 3 c.p.c. impeditivo della produzione di qualsiasi nuovo documento in appello, significa che il fatto – dove pure sia esplicitato nella sentenza appellata – deve essere quello desumibile dal quadro probatorio di primo grado e di conseguenza, il motivo di impugnazione deve operare entro il quadro probatorio acquisito in primo grado, criticando l'errata lettura delle prove; il travisamento del contenuto di esse, etc., senza che sia necessaria una formalistica riformulazione del passo della sentenza cartacea relativo; che la norma, singolarmente, fa riferimento a due requisiti meramente formali, quali la «*indicazione*» e la «*modifica richiesta*», senza spender verbo sulla argomentazione dell'una e dell'altra, salvo il generico ed ovvio riferimento al fatto che «*L'appello deve essere motivato*», da intendersi come motivo specifico, giusta la ratio della novella, e secondo la giurisprudenza formatasi sul testo previgente; che i requisiti di cui all'art. 342, n. 2 c.p.c. nel testo novellato, sono – secondo la loro formulazione – semplicemente inconcludenti, dal momento che le «*circostanze da cui deriva la violazione della legge*» sono sempre una sola ed evidente: l'errore asseritamente compiuto dal primo giudice, trattandosi, quindi degli errores in procedendo ovvero in iudicando denunziati; che la «*loro rilevanza ai fini della decisione impugnata*» ha un significato non meno ovvio e irrilevante: se l'errore non ci fosse stato la decisione sarebbe stata diversa, il che vale solo ribadire – come la giurisprudenza di oltre mezzo secolo aveva sottolineato – che tra errore e decisione deve sussistere un nesso logico giuridico evidente; che ciò vale a riaffermare solo come gli errores anzidetti debbono esser stati rilevanti ai fini della decisione; che, infine, tutto ciò vale a ribadire la prescrizione della specificità e rilevanza del motivo di appello in rapporto alla *ratio decidendi*.

Conclusivamente, l'art. 342 c.p.c. nel testo novellato deve essere inteso come precettivo di un appello formulato con motivi specifici, che enucleino, esplicitamente o implicitamente, il capo di sentenza impugnato, sia in fatto che in diritto; che indichino gli errores in iudicando o in procedendo asseritamente compiuti dal primo giudice; che detti errori ineriscano alla *ratio decidendi* della sentenza impugnata, con esclusione degli *obiter dicta*.

Il tutto per come ribadito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con Sentenza n. 27199 del 16/11/2017, laddove hanno espressamente affermato che "L'art. 342 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata".

E ciò non senza considerare, in aggiunta, che "l'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità dei motivi è legittimamente dichiarata solo allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più motivi sufficientemente identificati nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altri motivi, malamente formulati nel medesimo atto, legittima la declaratoria d'inammissibilità dell'appello per questi motivi soltanto e non dell'appello nella sua interezza" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15071 del 10/09/2012).

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

A detta interpretazione si conforma l'appello, secondo la sua prospettazione, individuando i capi di sentenza impugnati (nella fattispecie costituiti dall'intervenuto rigetto delle preliminari eccezioni formulate da parte opponente in primo grado); gli *errores in iudicando* asseritamente compiuti dal primo giudice, e chiedendo la riforma dei capi stessi con l'accollo di tutte le spese di primo grado a parte appellata.

Il che integra una prospettazione specifica e rilevante delle argomentazioni di impugnazione e importa il rigetto dell'eccezione proposta da parte appellata.

Ancora in via preliminare, osserva la Corte che parte appellata BANCA ha reiterato, all'atto della precisazione delle conclusioni, l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. e che la stessa deve essere parimenti disattesa.

La norma in esame introduce un'ipotesi di inammissibilità dell'appello affidata al preventivo esame del giudice di secondo grado, il quale compie una valutazione circa la probabilità che l'impugnazione possa essere accolta.

La ragionevole probabilità di accoglimento dell'appello implica sempre, pertanto, una cognizione piena della manifesta infondatezza dell'impugnazione e detta valutazione è stata, implicitamente ed in senso negativo per l'appellata, compiuta dalla Corte allorché, in prima udienza, è stata disposta con ordinanza la fissazione di successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.

Venendo, quindi, all'esame dei motivi di appello sopra sintetizzati, osserva la Corte che gli stessi si rivelano infondati e devono, pertanto, essere rigettati per le considerazioni che seguono:

B1- gli appellanti hanno contestato *“il difetto di rappresentanza della Banca in ragione del fatto che agli stessi non è stata notificata la procura-mandato menzionata ex adverso nel ricorso per ingiunzione del 31 ottobre 2013”*, nonché la circostanza che l'opposta *“risultava altresì essersi (asseritamente) costituita in detto giudizio in forza di una procura non rinvenibile, stante la mancanza agli atti di causa del fascicolo della pregressa fase monitoria”*, siccome tardivamente prodotto in forma cartacea (dopo lo spirare dei termini ex art. 183 c.p.c.) e, quindi, con modalità inidonea *“a sanare la violazione da parte di BANCA del dettato di cui all'art. 166 cod. proc. Civ”* (conclusionale appellanti pagg. 9-10).

A fronte di dette circostanze, si dolgono gli appellanti che il Tribunale di Milano abbia affermato *“che la procura conferita a BANCA e di cui si discute è stata regolarmente allegata al ricorso introduttivo della fase monitoria e quest'ultimo è stato depositato in via telematica con ciò risultando disponibile per il giudice e per le parti; nuovamente secondo il Tribunale di Milano il deposito del fascicolo della fase monitoria in formato cartaceo ha rappresentato un mero adempimento di ‘cortesia’ (null'altro rileva il Tribunale di Milano sul tema nella sentenza che oggi si appella); nessuna deduzione/motivazione è stata espressa dal Giudice di prime cure in ordine alla necessaria notifica di detta procura unitamente al ricorso per ingiunzione; parimenti nessuna deduzione/motivazione sul fatto che all'atto della costituzione nel giudizio di opposizione BANCA non abbia allegato l'originale di detta procura, né abbia prospettato di farlo”* (conclusionale pag.11).

La doglianza è infondata.

Ed infatti, la procura alle liti risulta regolarmente inserita dal difensore del ricorrente, all'atto del deposito telematico del ricorso per ingiunzione, nel fascicolo monitorio, unitamente ai documenti comprovanti le ragioni del credito.

L'omessa notifica della procura, unitamente alla notifica del decreto, non è causa di nullità del decreto medesimo poiché nessuna norma prescrive un simile adempimento, onde la sua omissione mai potrebbe comportare una nullità non espressamente prevista.

L'art. 643 c.p.c. prescrive infatti la notifica del ricorso e del decreto, senza menzionare anche la procura alle liti, la cui esistenza può essere verificata ex post dall'ingiunto con l'esame del fascicolo telematico.

E che detta verifica, oltre che potenzialmente possibile, sia anche stata materialmente effettuata si evince dal fatto che il difensore di parte in allora opponente ed oggi appellante ha

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

avuto pieno accesso al fascicolo della procedura monitoria, tanto da commentare e contrastare, nell'atto di opposizione, le risultanze delle produzioni documentali effettuate dall'istituto di credito ingiungente all'interno del proprio fascicolo monitorio (conf. atto di opposizione a decreto, pagg. 2 e segg.).

Constatato, quindi, l'avvenuto rilascio della procura e la sua anteriorità rispetto alla proposizione della domanda giudiziale (che, per la parte ingiungente, coincide con la formazione del fascicolo monitorio), deve, poi, farsi seguito ai principi già espressi, ancora di recente, dalla Suprema Corte e sulla cui scorta *"Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell' art. 638, comma 3, c.p.c. , restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come nuovi nei successivi sviluppi del processo"* (Cassazione civile, sez. VI, 31/07/2019, n. 20584).

Ciò in quanto, come rilevato anche dalle Sezioni Unite della Corte, i documenti prodotti in allegato alla richiesta di decreto ingiuntivo e rimasti a disposizione della controparte (quanto meno) sino alla scadenza del termine per proporre opposizione (in base a quanto disposto dall'art. 638 c.p.c., comma 3), e quindi esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come nuovi nei successivi sviluppi del processo; pertanto, *"un'interpretazione restrittiva che escluda, in caso di giudizio di primo grado bifasico, documenti prodotti nella prima fase e non riprodotti nell'opposizione, comporterebbe una modifica del contenuto della norma non consentita all'interprete"* (così, in motivazione, Cass. Sez. U. 10 luglio 2015, n. 14475).

Conseguentemente, la produzione di quanto contenuto nel fascicolo monitorio effettuata a seguito dello spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, non potrebbe giammai essere ritenuta tardiva.

Il motivo è, quindi, privo di fondamento.

B2- Altrettanto infondato risulta il motivo sopra riportato al punto 2, siccome basato su una lettura della disposizione di cui all'art. 1957 c.c. in termini di inderogabilità, requisito che non si desume affatto dal testo della norma e che non è mai stato affermato dalla giurisprudenza (si vedano tra le altre le sentenze della Cassazione 1^a sezione civile n. 10574 del 04/07/2003 e n. 4871 dell'08/08/1988; della Cassazione 3^a sezione civile n. 4637 del 02/04/2002, n. 19484 del 06/10/2005, n. 10486 del 01/06/2004; l'ordinanza della terza sezione n. 11261 del 27/05/2005 e la sentenza n.2263/06 della medesima sezione).

Conseguentemente, l'art. 1957 c.c., la cui *ratio legis* è tutelare l'interesse del fideiussore, deve ritenersi derogabile ex art. 2968 c.c., trattandosi di una materia non sottratta alla disponibilità delle parti. La deroga non contrasta con nessun principio di ordine pubblico, ma implica per il fideiussore l'assunzione di un maggiore rischio connesso alle condizioni patrimoniali del debitore. Alla tutela prevista dall'art. 1957 c.c. il fideiussore può rinunciare: sia preventivamente, sia mediante comportamenti concludenti.

Nella fattispecie concreta, il presupposto della previa escussione del debitore nel termine semestrale risulta escluso sulla scorta della clausola n. 6 delle fideiussioni in atti.

B3- Anche il motivo sub 3, afferente all'asserita estinzione dell'efficacia delle garanzie fideiussorie ai sensi dell'art. 1956 cod. civ., è infondato e deve essere rigettato.

Innanzitutto, deve rilevarsi come parte appellata abbia eccepito che *"i rapporti di parentela e di affari che legano i fideiussori al debitore principale rendono inverosimile l'ignoranza, da parte loro, delle operazioni bancarie compiute"* e tale circostanza – quanto ai rapporti di parentela ed affari - non è stata oggetto di specifica confutazione, ex art. 115 c.p.c., ad opera di parte appellante.

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

In ogni caso, la doglianza in esame è fondata su di una lettura surrettizia ed errata dell'argomentare del Tribunale (allorché ha pronunciato il rigetto dell'indicata eccezione, ritenendo che il lamentato aggravamento delle condizioni economiche del garantito risulti sia privo di prova, sia contrario alle emergenze in atti).

Ed infatti, il Tribunale ha rilevato come, concesso nell'anno 2012 l'affidamento posto alla base della pretesa monitoriamente azionata, *“alla data del 31/8/2012, epoca di concessione dell'affidamento contestato, il saldo del conto corrente era in dare per euro 169.973,12, quando, ad esempio, esso era a debito per ben euro 879.599,16 al 31/8/2008”* (testuale sentenza appellata).

Orbene, a fronte di detta chiara considerazione (basata su risultanze documentali e comunque non contestata nella sua materialità dagli opposenti), la difesa degli appellanti deduce che *“A ben vedere detto rilievo non solo non offre alcuna logica argomentazione funzionale al rigetto dell'eccezione e contestazione ex art. 1956 cod. civ. sollevata dagli opposenti, ma addirittura conferma le tesi e doglianze di questi ultimi..... Tutt'altra situazione quella che si rileva nel 2012 ed a cui fa riferimento il Tribunale di Milano, in tale epoca infatti dovevano ravvisarsi senz'altro evidenti segnali di deterioramento delle condizioni di SOCIETÀ e, in ragione di tali segnali, BANCA avrebbe dovuto, innanzitutto, astenersi dal concedere ulteriore credito alla predetta Società e, soprattutto, avrebbe dovuto comunicare (ed invece ciò non è avvenuto) ai fideiussori tali sopravvenute condizioni e segnali di criticità”* (testuale conclusionale pag.17).

In buona sostanza, parte appellante muove dall'errata premessa che le condizioni del 2012 (attestante la presenza di fondi liquidi disponibili a favore del correntista per euro 169.973,12 – a credito dello stesso siccome esposti in dare) fossero peggiorative rispetto a quelle del 2008 (connotate da esposizione a debito per ben euro 879.599,16).

La valenza matematica di un tal argomentare non necessita di ulteriori commenti.

B4- Si duole, poi, parte appellante del pronunciato rigetto delle sue domande fondate sulla circostanza che *“BANCA a far data dal 2004 ha operato disattendendo quanto disposto dal comma secondo dell'art. 1815 cod. civ. ed applicando, sostanzialmente, saggi di interesse 'oltre soglia' (conclusionale pag. 19).*

Orbene, la motivazione del Tribunale, quanto al pronunciato rigetto, è fondata sull'esame della stessa consulenza tecnica di parte opponente dalla quale si desume che *“nei due conti anticipi azionati in via monitoria, n. OMISSIS e n. OMISSIS, il perito di parte non ha rilevato alcun TEG oltre soglia il superamento del tasso soglia si verifica solo computando l'onere della CMS insieme agli interessi un computo così effettuato non ha alcun riscontro normativo ed è difforme dalle Istruzioni della Banca d'Italia ... ai fini della invocata compensazione, parte attrice avrebbe quindi dovuto allegare e dimostrare di aver effettivamente pagato il saldo debitore del conto ordinario, comprensivo degli interessi usurari, ma ciò non è stato nemmeno allegato”*.

A fronte di detto motivazione, parte appellante si è limitata a reiterare le proprie precedenti difese in tema di modalità di computo delle commissioni di massimo scoperto (peraltro difformi dall'approdo raggiunto dalla Suprema Corte sul punto) nonché ad allegare che *“non può sussistere dubbio alcuno in ordine alla possibilità di compensare debiti che non abbiano il medesimo titolo/causale, stante l'espressa formulazione dell'art. 1246 cod. civ., inoltre l'opponibilità della compensazione da parte di un condebitore in solido di un credito di altro condebitore solidale nei confronti del creditore è espressamente prevista dall'art. 1302 cod. civ.”* (testuale conclusionale pagg. 20-21).

Orbene, rileva la Corte che – sulla scorta di quanto testualmente esposto dal Tribunale – il problema non è (e non è mai stato) quello della giuridica possibilità di sollevare un'eccezione di compensazione con un preteso credito derivante da altro rapporto (cioè quello di conto corrente, non posto alla base della pretesa monitoria, che è, invece, riferita esclusivamente al

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

mancato pagamento di somme anticipate su fatture), bensì quello di provare la sussistenza di detto asserito controcredito, per non essere stato neppure allegato il pagamento del saldo debitore di conto corrente.

Su tale profilo nulla di contrario è dedotto dalla parte appellante, onde il rilievo della carenza probatoria sul punto risulta passato in giudicato.

B5- Sostiene parte appellante che, essendosi BANCA limitata ad affermare in comparsa di risposta nel giudizio di primo grado che *“non sono stati mai applicati nel corso del rapporto interessi presumibilmente illegittimi, ancorchè usurari”* e non avendo preso posizione sulle risultanze della consulenza tecnica di parte opponente, prodotta agli atti, la circostanza dell'avvenuta applicazione di interessi usurari doveva essere ritenuta non contestata ai sensi dell'art. 115 cod. proc. civ..

Anche detto motivo risulta infondato per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, l'onere di contestazione previsto dall'art. 115, comma 1 c.p.c., la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, deve ritenersi adempiuto non soltanto quando il convenuto abbia specificamente contestato i fatti allegati dall'attore ma anche quando lo stesso, pur non avendo espressamente contestato tali fatti, abbia tuttavia assunto una posizione difensiva che, in termini oggettivi, è incompatibile con la loro affermazione, così implicitamente negandone l'esistenza (cosa che l'opposta, oggi appellata, ha fatto in comparsa costitutiva in primo grado, escludendo di aver applicato al rapporto di conto corrente interessi usurari e chiedendo la conferma dell'opposto decreto).

In secondo luogo, l'onere di specifica contestazione in tanto può sopravvenire, in quanto sussista la contraria allegazione di specifiche e chiare circostanze di fatto.

Nella fattispecie in esame, invece, non di circostanze di fatto si discute, ma di conteggi desumibili da una relazione di parte valutata come inattendibile (siccome formata con criteri difformi da quelli in uso in subiecta materia) e inidonea a fondare la prova del preteso controcredito, prova gravante sulla parte eccipiente in compensazione.

Da ultimo, infine, la Corte deve rilevare che parte appellante ha formulato – a verbale della prima udienza nel presente grado – eccezione di nullità delle fideiussioni oggetto del contendere, siccome contrarie alla normativa antitrust.

Detta eccezione è stata reiterata all'atto della precisazione delle conclusioni e negli scritti difensivi finali, laddove parte appellante ha evidenziato che – quand'anche la Corte avesse rilevato la novità della questione – avrebbe dovuto comunque procedere ad una positiva valutazione di detto aspetto, trattandosi di profilo rilevabile d'ufficio.

Orbene, rileva al riguardo la Corte che sicuramente la detta difesa presenta un'evidente inammissibilità, siccome non precedentemente articolata in primo grado ed in atto di appello. Parimenti essa non può comportare una positiva delibazione dell'asserita nullità delle fideiussioni di cui si discute (sottoscritte nel novembre 2005, giugno 2007, maggio 2008 ed agosto 2011) in esito ad impulso officioso della Corte e ciò a cagione delle carenze di allegazioni e prova ascrivibili alla difesa di parte appellante.

Ciò in quanto, se anche una intesa vietata può essere dannosa anche per un soggetto, consumatore o imprenditore, che non vi abbia preso parte (Cass. Civ., Sez. Unite, n. 2207/2005), purtuttavia, perché gli si possa riconoscere un interesse ad invocare la tutela di cui all'art. 33, comma 2, L. n. 287/1990, non è sufficiente che egli alleghi la nullità della intesa medesima, ma occorre che precisi la conseguenza che tale vizio ha prodotto sul proprio diritto a una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti. Il che nella fattispecie non è avvenuto.

In ogni caso, anche a voler ritenere la nullità delle clausole nn. 2, 6, 8 dello schema uniforme ABI sanzionate dall'autorità competente (allora la Banca d'Italia) con provvedimento n. 55 del 2.5.2005, occorrerebbe pur sempre l'allegazione e la prova o del fatto che almeno una di tali clausole ha trovato applicazione nella fattispecie, con conseguente produzione di danni

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Corte d'Appello di Milano, Pres. Bonaretti – Rel. Apostoliti, n. 1966 del 23 luglio 2020

art. 2043 c.c. (nella fattispecie in esame neppure allegati e men che meno provati) o del fatto che le parti, conoscendo la nullità di tali clausole, non avrebbero concluso il contratto (il che non può certo ritenersi ragionevole per gli oppositori, attuali appellanti, ma semmai soltanto per l'istituto di credito che tuttavia nulla ha excepto al riguardo).

Alle superiori considerazioni conseguente, pertanto, il rigetto del proposto appello e la conferma dell'appellata sentenza, con condanna degli appellanti, in solido tra loro, alla refusione delle spese del grado in favore della parte appellata BANCA e dell'interveniente CESSIONARIA.

Con riferimento alla quantificazione di esse spese, sulla base del D.M. 2014, n. 55, si liquidano, tenuto conto del valore del *decisum* e degli effetti della decisione; della normale complessità della controversia, del numero e dell'importanza del pari normale delle questioni trattate, nonché del pregio dell'opera prestata e dei complessivi risultati del giudizio, applicato lo scaglione fino a euro 260 mila, e fatta applicazione degli importi medi ivi contemplati: per il secondo grado nell'importo di euro 9.515,00 (euro 2.835,00 per fase di studio, euro 1.820,00 per fase introduttiva; euro 4.860,00 per fase decisoria), oltre le successive spese occorrenti, C.P.A. ex art. 11 lg. 20/9/1980, n. 576 ed I.V.A. se non detraibile dalla parte vittoriosa, oltre rimborso forfettario ex art. 2, co. 2 D.M. 2014, n. 55 nella misura del 15%.

Stante il pronunciato rigetto, sussistono, infine, le condizioni per dare atto dell'obbligo di cui all'art. 13, comma 1 quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico degli odierni appellanti.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

1. Rigetta l'appello e per l'effetto conferma la sentenza del Tribunale di Milano n. 22/19 in data 4.1.2019;
2. Condanna gli appellanti, in via tra loro solidale, a rifondere le spese di lite in favore dell'appellata BANCA e dell'interveniente CESSIONARIA, liquidate per ciascuna di dette parti in euro 9.515,00, oltre accessori come sopra;
3. Dichiara la sussistenza dell'obbligo, a carico degli appellanti in via tra loro solidale, di versamento dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Così deciso in Milano il 16.07.2020

Il Consigliere est
Caterina Apostoliti

Il Presidente
Domenico Bonaretti

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*